

La coltivazione del fondo

L'art. 2135 conserva la formula «coltivazione del fondo» che comporta problemi interpretativi; se, infatti, per fondo si intende il campo aperto, dovrebbe dedursi che non è imprenditore agricolo chi si avvale ad esempio di serre.

Tale interpretazione non appare però condivisibile poiché per coltivazione del fondo deve intendersi ogni attività che ha come fine di conseguire dalla terra, sfruttandone le risorse naturali, la maggiore quantità e la migliore qualità dei prodotti vegetali. In altri termini l'espressione «coltivazione del fondo» va intesa come «coltivazione di piante».

Ciò è confermato anche dalle indicazioni date dallo stesso legislatore che ad esempio nella L. 3-5-1982, n. 203 considera affitto di fondo rustico l'affitto di un terreno con serre fisse e nella L. 5-4-1985, n. 126 definisce attività agricola la coltivazione dei funghi realizzata in grotte o capannoni a tal fine allestiti.

Poiché il secondo comma dell'art. 2135, nel chiarire il significato della formula coltivazione del fondo, fa riferimento alla *cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso*, se ne deduce che l'attività agricola non può esplicarsi in un singolo atto isolato come ad esempio l'arare e il seminare e quindi che la coltivazione del fondo vuol dire coltivazione delle piante; che coltivazione vuol dire cura e attenzione del ciclo biologico dell'essere vegetale; che la cura del ciclo biologico può riguardarlo nella sua interezza, ma anche per una parte essenziale dello stesso. Perciò la serricoltura, la funghicoltura, la vivaistica, la produzione di fiori, di semi, di radici e non solo di frutti sono attività da imprenditore agricolo. E non solo la produzione di alimenti, ma anche la realizzazione di vegetali destinati a produrre biogas, carburante ed energia elettrica è attività agricola.

La necessità, per aversi impresa agricola, della cura **del ciclo biologico** di esseri vegetali (sancita dal 2° comma dell'art. 2135 c.c.) ha come conseguenza il fatto che la semplice raccolta di frutti naturali, anche se organizzata e destinata al mercato, non costituisce attività di impresa agricola, ma si è in presenza di un'impresa commerciale.

Il possesso del fondo

Il secondo comma dell'art. 2135 c.c. sancisce che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

L'espressione «utilizzano o possono utilizzare il fondo» chiarisce, in modo inequivocabile, che il possesso del fondo non è più elemento indispensabile per l'attività dell'imprenditore.

Ciò in linea con il processo evolutivo dell'impresa agricola che attraverso il progresso tecnologico è in grado di ottenere prodotti *merceologicamente* agricoli, con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra.

Coerentemente, l'aver visto il fondo non più elemento essenziale ha portato, altresì, il legislatore ad indicare come agricole le imprese che svolgono dette attività anche in acque marine, ampliando l'attività di acquacoltura limitatamente alle acque dolci e salmastre.